



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/1/2025, visti gli atti, la documentazione allegata e le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 4394/2024 R.G., pendente

TRA

Parte_1, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avv. Ermes Tommasino, per procura in calce al ricorso;

- Ricorrente -

E

CP_1 con sede in Roma alla Via Paolo II n.1, in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandra Lazzaro, per procura in calce alla comparsa di costituzione
e risposta;

- Resistente -

Oggetto: pagamento compenso prestazione professionale

OSSERVA E RILEVA



1. Con ricorso *ex art. 281 decies c.p.c.*, depositato in data 13/09/2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza di comparizione, la Parte_1 [...] (nel prosieguo Parte_1 ha convenuto in giudizio la CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“In via principale: Accertare e dichiarare la risoluzione del negozio gestorio per grave inadempimento della società CP_1 Accertare e dichiarare la risoluzione del rapporto negoziale e per l’effetto condannare la società CP_1 alla restituzione della somma di €50.313,75 o di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia; Accertare e dichiarare l’ingiustificato arricchimento della società CP_1 [...] e per l’effetto condannarla alla restituzione di un indennizzo pari ad €50.313,75; Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.*

Con comparsa depositata il 30/12/2024, si è costituita la CP_1 [...], contestando gli assunti della ricorrente e rassegnando le seguenti conclusioni: *“In rito: accertare e dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Catanzaro per espressa previsione nella scrittura privata della clausola arbitrale, con condanna di parte Ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito; in via preliminare e nella denegata ipotesi di prosieguo del giudizio, accertare e dichiarare che non è stato assolto l’obbligo della mediazione obbligatoria e, conseguentemente, dichiarare l’improcedibilità della domanda, con condanna di controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito; in subordine nell’ipotesi in cui non si ritenesse obbligatoria la procedura di mediazione, accertare e dichiarare la violazione da parte Ricorrente dell’obbligo di avviare la procedura di negoziazione assistita, conseguentemente dichiarare l’improcedibilità della domanda, con condanna di controparte al pagamento di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito; nel merito: senza*



rinunziare alle superiori conclusioni, nella denegata ipotesi di prosieguo del giudizio, disposto il mutamento del rito in ordinario, attesa la complessità della vicenda, Voglia accertare e dichiarare l'avvenuto adempimento degli obblighi assunti dalla società CP_1 e, conseguentemente, rigettare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento poiché infondata ed illegittima, tenuto conto del comportamento della società Parte_1 accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca della cessione dei crediti eseguita dalla società Parte_1 nei confronti della cessionaria Controparte_2 per le annualità 2025,2026 e 2027, dalla quale è derivato un danno economico alla società CP_1 accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla CP_1 alla società Parte_1 è pari ad euro 36.750,00 da cui detrarre l'importo di euro 2000,00 già versato e l'ulteriore importo di euro 1154,10 per iva su fattura n. 1/4, e così per il complessivo importo di euro 33.595,90. Rigettare la domanda di ingiustificato arricchimento poiché inammissibile ed infondata, conseguentemente rigettare la richiesta di restituzione dell'indennizzo; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che l'indennizzo è pari ad euro 33.595,90, al netto dell'acconto ricevuto e dell'iva su fattura, il cui versamento è a carico del Ricorrente. In ogni caso accertare e dichiarare che il credito vantato dalla società Parte_1 [...] è pari ad euro 33.595,90 al netto dell'acconto ricevuto e dell'iva non versata su fattura n. 1/4 del 26.08.2024, rigettando ogni ulteriore domanda. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.

Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 9/1/2025 sono comparse le parti che si sono riportate ai rispettivi atti, e la ricorrente, in ordine alla eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente, ha eccepito la invalidità della clausola arbitrale per essere la stessa vessatoria e sprovvista della sottoscrizione di entrambe le parti. Sul punto la CP_1 ha replicato che l'asserita natura vessatoria e la invalidità della



clausola compromissoria non possono essere eccepite dalla ricorrente, che peraltro ha sottoscritto la specifica pattuizione, ma solo dalla società resistente.

Sentite le parti, il Giudice ha riservato la decisione.

2. Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale sollevata tempestivamente dalla CP_1 in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 10 della scrittura privata prodotta e allegata da entrambe le parti.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

Ed invero, l'art. 10 del richiamato documento contrattuale contiene una clausola arbitrale dal seguente tenore *“Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente atto, incluse quelle concernenti l'esistenza, validità o cessazione del medesimo, saranno devolute ad un collegio arbitrale formato da tre membri di cui ogni parte nominerà il proprio ed il terzo, in mancanza d'accordo tra di loro, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Catanzaro”*.

In forza di detta clausola, i procedimenti afferenti alla cessazione del rapporto negoziale intercorrente tra le parti - tra cui sono da ricomprendere anche quelli con cui viene azionata la domanda di risoluzione - sono sottratti alla competenza del Giudice Ordinario per essere devoluti a quella del Collegio Arbitrale.

Nello specifico, la clausola contrattuale di cui al citato art. 10 contiene una convenzione di arbitrato da qualificarsi, sulla scorta dei consolidati principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, come rituale, con la conseguenza che la relativa eccezione, atteggiandosi a eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio, deve essere sollevata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella prima difesa utile.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che *“al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la*



clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto; il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale non depone univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva” (cfr. Cass. Civ. Sez. I Ord. 20/05/2024 n. 13884).

Peraltro, nel caso di specie, anche il deferimento della nomina del terzo arbitro, in caso di disaccordo tra le parti, al Presidente del Tribunale di Catanzaro sembra confermare la natura rituale del patto compromissorio contenuto nella scrittura privata.

Qualificata in questi termini la convenzione d'arbitrato in disamina, trova applicazione il disposto di cui al primo comma dell'art. 819 ter c.p.c, come novellato dal Dlgs. n. 2 del 2006, il quale prevede che l'eccezione di incompetenza del giudice adito in ragione della clausola compromissoria debba essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e che la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

Non sorgono dubbi, pertanto, sulla competenza del Collegio Arbitrale relativamente alla domanda risolutiva spiegata dalla società ricorrente, operando la clausola compromissoria in virtù della tempestiva eccezione sollevata dalla società CP_1 nella propria comparsa costitutiva.

Deve esaminarsi, a questo, punto, l'eccezione sollevata in udienza dalla ricorrente in ordine alla asserita invalidità della citata clausola arbitrale



per essere la stessa vessatoria e, al contempo, sprovvista della sottoscrizione della resistente **CP_1**, che invece ne invoca l'operatività.

Dall'esame della scrittura privata datata 22/05/2024, si evince che, in realtà, la mancata sottoscrizione della società resistente riguarda non soltanto la clausola compromissoria di cui all'art. 10, ma l'intero atto negoziale.

Al riguardo trova, però, applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale la produzione in giudizio, ad opera della parte che non l'ha sottoscritta, di una scrittura privata, costituisce equipollente della sottoscrizione e pertanto perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto (cfr. Cass. 15/05/1998, n. 4905; Cass. 11/03/2000, n. 2826; Cass. 22/01/2018, n. 1525).

Nel caso di specie, la società resistente ha prodotto in giudizio la scrittura privata, sebbene sprovvista della propria sottoscrizione, così riconoscendone tacitamente l'esistenza e il contenuto negoziale.

Invero, il riconoscimento tacito attraverso la produzione in giudizio opera limitatamente all'accertamento della volontà della parte, che produce il documento contrattuale incompleto, di avvalersi del negozio giuridico, non potendo surrogare la mancanza del requisito della specifica approvazione per iscritto necessario all'efficacia delle clausole onerose e vessatorie soggette alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c.

Tuttavia, questo giudice ritiene che la clausola compromissoria contenuta nell'art. 10 della richiamata scrittura privata non debba qualificarsi onerosa e vessatoria ai sensi della richiamata disposizione codicistica e non necessita, di conseguenza, di specifica approvazione scritta; ciò in quanto la scrittura privata che la contiene non costituisce



un modello contrattuale standardizzato volto a regolamentare una serie indefinita di rapporti negoziali.

Si richiama, all'uopo, l'oramai consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione in tema di condizioni generali di contratto secondo cui *“l'efficacia delle clausole onerose è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che espliciti attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie)”* (cfr. Cass. Civ., Sez. I , Sent.. 23/05/2006 n. 12153 e, in senso conforme, Cass. Civ. Sez. II, Sent. 14/01/2022 n. 1143).

Nel caso di specie il contratto recante la clausola compromissoria, oggetto di reciproca trattativa, è stato predisposto unicamente al fine di regolamentare lo specifico rapporto tra le parti, non sostanziandosi in un contratto per adesione o comunque in un modulo standardizzato.

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di nullità della clausola arbitrale di cui all'art. 10 della scrittura privata, sollevata dalla ricorrente, dal momento che il contratto dedotto dalle parti dinanzi al Tribunale non si configura come fattispecie negoziale assoggettata alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c..

Né l'asserita natura vessatoria della predetta clausola può invocarsi a norma dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) dal momento che nessuna delle parti contrattuali, avendo natura societaria, rientra nella nozione soggettiva di consumatore, con conseguente inapplicabilità al caso in trattazione della disciplina speciale.

In definitiva, alla luce delle sovraesposte considerazioni, con la



presente ordinanza viene dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito sulla controversia in esame, la cui cognizione è devoluta al Collegio arbitrale dall'art. 10 della scrittura privata del 22/05/2024.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa, con esclusione della fase decisionale che non ha avuto luogo.

P.Q.M.

- Dichiara l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia al Collegio arbitrale previsto dall'art. 10 della scrittura privata datata 22/05/2024;
- condanna la ricorrente *Parte_2* di *Parte_1* [...] alla refusione, in favore della società *CP_1* delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.711,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, avv. Alessandra Lazzaro, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.

Si comunichi.

Catanzaro, li 30 gennaio 2025

Il Giudice

dott.ssa Song Damiani

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del

MOT dott.ssa Rosina De Felice, nominata con D.M. 22/10/2024.



Arbitrato in Italia